

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOMMACAMPAGNA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

VIA DEL COMMERCIO 28

37066 SOMMACAMPAGNA VR

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 26 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunita presso la Sala Don Marcello sopra il Centro Giovanile nella parrocchia di Sommacampagna (poiché la sede manca di spazio sufficiente) l'assemblea dei soci dell'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione Missionaria Sommacampagna, per deliberare in merito alla modifica di una parte dell'art.16 dell'attuale statuto per adeguarlo ai requisiti di legge.

All'assemblea sono presenti in proprio n. 51 soci e per delega n.24 per un totale di n. 75 votanti ammessi, che rappresentano oltre la metà dei soci iscritti. Il Presidente sig. Mario Ramponi dichiara validamente costituita l'assemblea con le maggioranze richieste dallo Statuto per l'assemblea ordinaria, e procede con la nomina del Segretario nella persona della sig.ra Adami Graziella, che presente accetta.

Il Presidente espone ai presenti come si renda necessaria la delibera assembleare per la variazione di una parte dell'art.16 così come richiesto dalla Regione Veneto per poter poi accedere validamente all'iscrizione al RUNTS. Pertanto, in seguito, dà lettura e spiegazione ai presenti della modifica da fare. L'articolo 16 del nostro statuto ad un certo punto prevede: *"in caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea."* va integrato e quindi sostituito con la frase: *"In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. In caso non ci fossero persone con possibilità di sostituirlo verrà al più presto indetta assemblea dei soci per eleggere il Consigliere mancante."*

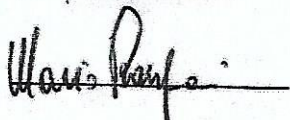
Si passa poi alla votazione per alzata di mano.

L'assemblea approva all'unanimità la modifica dello Statuto.

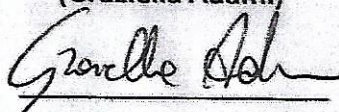
Il Presidente fa una breve relazione in merito all'andamento dell'Associazione e agli aiuti già destinati ai missionari o Associazioni con le quali collaboriamo.

Alle ore 16.00 l'assemblea è conclusa, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Mario Ramponi)



Il Segretario
(Graziella Adami)



serie 3 N. 3942
/ esente

15 NOV. 2022

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOMMACAMPAGNA ODV

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOMMACAMPAGNA ODV. E' una Organizzazione di Volontariato e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via del Commercio 28 a Sommacampagna (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (STATUTO)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si ispira ai principi cristiani circa le centralità e la valorizzazione della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà con gli ultimi, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

ART. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti, individuate tra quelle elencate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 109 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. 117/2017;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera r): accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Gestire, in concessione dal Comune di Sommacampagna, l'immobile denominato "Centro del riuso", secondo il Regolamento e le modalità di funzionamento stabilite dal Comune stesso, al fine di favorire il riutilizzo di articoli usati per evitarne la destinazione allo smaltimento;
- raccolta di indumenti, biancheria, scarpe usati porta a porta nel Comune di Sommacampagna stipulando apposite convenzioni.
- favorire in particolare nella Provincia di Verona, l'integrazione degli immigrati provenienti dai paesi poveri, nel rispetto delle specifiche identità religiose e culturali, organizzando iniziative di accoglienza, aiutando concretamente le famiglie di immigrati mettendo a loro disposizione mobili, stoviglie, indumenti usati ma in buone condizioni; collaborando economicamente con la Solidarietà Parrocchiale della parrocchia di Sommacampagna e l'Emporio Sona-Sommacampagna della Solidarietà aperto a Lugagnano; e coordinando gli interventi con il Centro Ascolto Caritas e i Servizi Sociali del Comune di Sommacampagna.
- valorizzare persone anziane che si trovano in particolare momenti di solitudine collaborando con la Casa di Riposo di Sommacampagna con iniziative di solidarietà e di assistenza e compagnia;
- promuovere interventi didattici nelle scuole sui temi dell'educazione al riuso e all'apertura verso altre culture, religioni e alla solidarietà, fornendo materiale visivo, contatti con i paesi esteri con cui collaboriamo, testimonianza dei volontari quando richiesto;
- promuovere attività integrative in collaborazione con la scuola per favorire l'integrazione dei bambini e ragazzi figli di immigrati;
- promuovere iniziative di raccolta fondi e raccogliere erogazioni liberali al fine di favorire l'alimentazione e/o l'istruzione di bambini svantaggiati di paesi poveri attraverso le adozioni a distanza o mercatini dell'artigianato che promuovano lo sviluppo locale;
- sostenere le attività sociali o di formazione promosse da parrocchie, diocesi e missionari intervenendo con il contributo fattivo o l'invio di fondi per progetti di solidarietà o per strutture necessarie alle comunità, sia all'estero che in loco, mettendo anche a disposizione mezzi di trasporto e volontari per le varie attività;
- conoscere e far conoscere le realtà dei paesi poveri, promuovendo un'informazione attenta alle condizioni di vita delle persone svantaggiate: organizzando incontri con i missionari o i volontari che rientrano;
- sensibilizzare le istituzioni e i mass-media o promuovere occasionali iniziative culturali (dibattiti pubblici, convegni, esposizioni, cineforum ecc.) per una maggiore attenzione ai problemi delle popolazioni povere;
- inviare propri volontari presso le missioni e le sedi di progetto all'estero per meglio conoscere le situazioni di bisogno e per fornire gratuitamente aiuto per la realizzazione di progetti definiti;
- curare la formazione di una coscienza aperta alla solidarietà, all'accoglienza e alla salvaguardia ambientale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (AMMISSIONE)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 15 (quindici) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti essi stessi.
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. E' considerata comunicazione di recesso il mancato rinnovo annuale della quota associativa entro 120 giorni dal termine dell'anno precedente.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 (GLI ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (al superamento dei requisiti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/17)
- Organo di revisione (al superamento dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'ASSEMBLEA)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (CONVOCAZIONE)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio precedente. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 16 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo deve essere sempre dispari. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. In caso non ci fossero persone con possibilità di sostituirlo verrà al più presto indetta assemblea dei soci per eleggere il Consigliere mancante. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto ai Consiglieri (anche via mail o affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale) contenente l'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (IL PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario, eletto tra i soci, che collabora con il Presidente per le mansioni burocratiche e d'ufficio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 (I BENI)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (BILANCIO)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (BILANCIO SOCIALE)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (CONVENZIONI)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (PERSONALE RETRIBUITO)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (LIBRI SOCIALI)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (NORMA TRANSITORIA)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.